

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

**SEDE DI PALERMO**

**RICORSO**

Nell'interesse del Sig. **Greco Salvatore** (C.F. GRCSVT95T19A089U), nato il 19 dicembre 1995 ad Agrigento (AG), ed ivi residente in via San Gregorio, n. 11, CAP 92100, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it), fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it), fax 091/7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62,

**CONTRO**

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, candidata collocata alla posizione n. 284 nella graduatoria finale del concorso, per il profilo OML;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del D.D.G. n. 4537 del 26 ottobre 2023, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica ha disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - profilo di Operatore mercato del Lavoro Profilo CPI-OML"*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'Avviso, pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. resistente in data 27 ottobre u.s., con cui la stessa ha proceduto alla ri-assegnazione delle sedi secondo le preferenze già espresse in conformità all'avviso del 26 luglio 2023, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'elenco di cui all'Allegato A dell'avviso del 27 ottobre, recante *"Nuove assegnazioni sedi profilo CPI - OML"*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del Provvedimento Prot. n. 78093 del 14 settembre 2023, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- della Nota Prot. n. 77696 del 13 settembre u.s., con cui la p.a. procedente ha comunicato all'odierno ricorrente l'avvio del procedimento volto all'esclusione dello stesso dal concorso *de quo*;
- della Nota Prot. n. 68134 trasmessa a mezzo pec in data 1 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dell'Avviso, pubblicato in data 8 settembre u.s. sul sito web ufficiale della p.a. resistente, con cui la stessa ha proceduto ad assegnare i candidati vincitori del concorso *de quo* alle rispettive sedi lavorative, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'Avviso, pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. resistente, con cui la stessa ha comunicato l'avvio della procedura di scelta della sede di destinazione da parte dei vincitori del concorso, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- degli eventuali ulteriori avvisi di scorrimenti che la p.a. intimata dovesse disporre, per il profilo di interesse, nella parte in cui non includano l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

## PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la ri-ammissione dell'odierno ricorrente al concorso *de quo*, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

## E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla ri-ammissione al concorso *de quo*, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, all'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

## E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga ri-ammissione al concorso *de quo*, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Si premette in

## FATTO

1. Con DDG n. 5040 del 23.12.2021, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica e Del Personale, ha indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia", **Profilo OML** (Istruttore - Operatore del mercato del lavoro), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.  
Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:
  - i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;
  - ii) valutazione dei titoli.

2. Ebbene, l'odierno ricorrente, utilmente collocato nell'elenco dei candidati ammessi all'unica prova scritta del concorso per il profilo di interesse, è stato convocato per lo svolgimento della stessa: in particolare, per il superamento della prova la *lex specialis* ha richiesto «una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 6, comma 4, del bando di concorso).
- L'odierno ricorrente, invero, ha proficuamente superato la prova scritta del concorso in esame, ottenendo un punteggio pari a 27,4 punti.
3. Successivamente, dunque, la p.a. odiernamente intimata ha proceduto a valutare i titoli dichiarati dall'odierno ricorrente, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 0,5 punti.
4. Con DDG n. 5109 del **29 novembre 2022**, l'Amministrazione resistente ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso *de quo* per il profilo di interesse; in particolare, l'odierno ricorrente si è collocato tra i candidati vincitori, alla **posizione n. 294, con un punteggio totale pari a 27,90 punti**:

N	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli di studio	Punteggio titoli di servizio	Punteggio totale	Titoli preferenziali	Titoli di riserva
294	Greco	Salvatore	27,4	0,5	0	27.90		

In virtù della collocazione tra i candidati vincitori del concorso in questione, il Sig. Greco è stato invitato, attraverso l'avviso pubblicato in data **3 febbraio u.s.**, a procedere alla scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One.

Il ricorrente, dunque, procedeva in tal senso, inviando il proprio elenco di sedi territoriali in data **7 febbraio 2023**.

5. In data **26 aprile u.s.**, tuttavia l'Amministrazione resistente ha pubblicato il provvedimento Prot. N. 38692, con cui ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 di approvazione della graduatoria del concorso e, contestualmente, ha proceduto a sospenderne gli effetti “*fino alla definizione del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio e all'approvazione della nuova graduatoria di merito*”.



Tale procedura è stata originata da una serie di ricorsi avviati avverso la graduatoria in esame, che hanno fatto emergere delle criticità relative alla asserita errata attribuzione di punteggio a titoli di servizio dichiarati da alcuni candidati idonei, ritenuta non conforme alle previsioni di cui all'art. 7, co. 5, lett. A.2), del bando di concorso.

6. Infine, con D.D.G. n. 3248 del **25 luglio 2023**, l'Assessorato regionale della funzione pubblica ha approvato la nuova graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse: in particolare, in quest'ultima graduatoria, il Sig. Greco si è collocato alla **posizione n. 282**, con il medesimo punteggio, tra i candidati vincitori del concorso:

N.	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli di studio	Punteggio titoli di servizio	Punteggio totale	Titoli preferenziali	Titoli di riserva
282	GRECO	SALVATORE	27,40	0,50	0,00	27,90		

Pertanto, analogamente a quanto già avvenuto nel febbraio scorso, il ricorrente è stato chiamato ad esprimere la propria scelta sede, con avviso del **27 luglio u.s.**: anche in questo caso, infatti, il Sig. Greco ha proceduto a inviare la propria scelta delle sedi, accedendo al portale personale InPA e selezionando tutte le sedi sulla base del proprio ordine di preferenza.

7. Successivamente, con Nota Prot. n. 68134 dell'**1 agosto 2023**, la p.a. intimata ha richiesto all'odierno ricorrente di produrre la documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto e a comprova del possesso dei requisiti per l'accesso alla P.A., entro il successivo termine del 1 settembre 2023.

Tuttavia, il Sig. Greco è stato impossibilitato ad accedere alla propria casella PEC (cui era pervenuta la suddetta richiesta documentale da parte della resistente), a causa dei lavori in corso sulla rete cittadina ed insistenti nella propria zona di residenza: per tale ragione, dunque, non aveva proceduto a inoltrare la richiesta documentazione e ha potuto visionare la suddetta comunicazione solo in data 12 settembre.

8. Con successivo provvedimento dell'**8 settembre u.s.**, pubblicato sul sito web ufficiale della p.a., si è proceduto a comunicare le liste dei candidati del concorso vincitori in questione, con l'assegnazione della sede per ciascun candidato sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

9. Ebbene, l'odierno ricorrente, fiducioso di essere incluso nel predetto avviso, **ha del tutto inaspettatamente appreso di essere stato escluso dal concorso**, nonostante avesse comunque selezionato le sedi di preferenza:

DOMANDA NON INVIATA		CONCORSO CHIUSO	
<		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
DOMANDA		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
ANAGRAFICA ✓		Guida *	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE		Altre informazioni non riconducibili ad altre sezioni ma previste dal bando di concorso	
ALLEGATI		Scelta sede - da 1 prima preferenza a 44 ultima preferenza.	
VERIFICA E INVIO		* PERSONALE DIPARTIMENTO LAVORO SEDE Palermo - N. 12 UNITA'	
		8	
		* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI AGRIGENTO - N. 8 UNITA'	
		1	
		* PERSONALE C.P.I. DI AG. - U.O. DI CANICATTI - N. 4 UNITA'	
		2	
		* PERSONALE C.P.I. DI AG. - U.O. DI CASTELTERMINI E BIVONA - N. 4 UNITA'	
		5	
		* PERSONALE CPI AG. - U.O. DI LICATA - N. 4 UNITA'	
		3	
		* PERSONALE CPI AG. - U.O. DI SOACCA, RIBERA E MENFI - N. 4 UNITA'	
		20	
		* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI CALTANISSETTA - N. 10 UNITA'	
		4	
		* PERSONALE CPI CL. - U.O. DI GELA - N. 6 UNITA'	
		40	
		* PERSONALE CPI CL. - U.O. DI MUSSUMELI - N. 6 UNITA'	
		6	
		* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI CATANIA - N. 27 UNITA'	
		9	
		* PERSONALE CPI CT. - U.O. DI ACIREALE E GIARRE - N. 5 UNITA'	
		26	



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

\* PERSONALE CPI CT – U.O. DI TREMESTIERI E. E MISTERBIANCO – N. 5 UNITA'

10

\* PERSONALE CPI CT – U.O. DI BRONTE E RANDAZZO – N. 5 UNITA'

41

\* PERSONALE CPI CT – U.O. DI ADRANO E PATERNO' – N. 5 UNITA'

39

\* PERSONALE CPI CT – U.O. DI CALTAGIRONE E GRAMMICHELE – N. 5 UNITA'

27

\* PERSONALE CPI CT – U.O. DI RAMACCA E SCORDIA – N. 5 UNITA'

42

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI ENNA E LEONFORTE – N. 4 UNITA'

25

\* PERSONALE CPI EN – U.O. DI NICOSIA – N. 2 UNITA'

28

\* PERSONALE CPI EN – U.O. DI PIAZZA ARMERINA – N. 2 UNITA'

38

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI MESSINA E VILLAFRANCA TIRRENA – N. 10 UNITA'

21

\* PERSONALE CPI ME – U.O. DI CAPO D'ORLANDO E PATTI – N. 10 UNITA'

24

\* PERSONALE CPI ME – U.O. DI FRANCAVILLA DI SICILIA, S. TERESA RIVA E DI GIARDINI NAXOS – N. 10 UNITA'

37

\* PERSONALE CPI ME – U.O. DI MILAZZO, BARCELONA POZZO DI GOTTO E DI LIPARI – N. 10 UNITA'

44

\* PERSONALE CPI ME – U.O. DI S. AGATA DI MILITELLO, S. STEFANO DI CAMASTRA E MISTRETTA – N. 10 UNITA'

29

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI PALERMO – N. 36 UNITA'

7

\* PERSONALE CPI PA – U.O. DI TERMINI IMERESE – N. 4 UNITA'

13

\* PERSONALE CPI PA – U.O. DI CARINI – N. 4 UNITA'

11

\* PERSONALE CPI PA – U.O. DI LERCARA FRIDDI MISILMERI – N. 4 UNITA'

30

\* PERSONALE CPI PA – U.O. DI PETRALIA SOPRANA – N. 4 UNITA'

31

\* PERSONALE CPI PA BAGHERIA – N. 3 UNITA'

12



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

\* PERSONALE CPI PA CEFALU' - N. 4 UNITA'

15

\* PERSONALE CPI PA PARTINICO - N. 4 UNITA'

14

\* PERSONALE CPI PA CORLEONE - N. 4 UNITA'

43

\* PERSONALE CPI PA MONREALE - N. 4 UNITA'

32

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI RAGUSA - N. 10 UNITA'

19

\* PERSONALE CPI RG - U.O. DI MODICA - N. 3 UNITA'

33

\* PERSONALE CPI RG - U.O. DI VITTORIA - N. 6 UNITA'

34

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI SIRACUSA - N. 10 UNITA'

18

\* PERSONALE CPI SR - U.O. DI AUGUSTA E LENTINI - N. 8 UNITA'

35

\* PERSONALE CPI SR - U.O. DI NOTO - N. 4 UNITA'

36

\* PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI TRAPANI - N. 12 UNITA'

17

\* PERSONALE CPI TP U.O. DI ALCAMO - N. 5 UNITA'

15

\* PERSONALE CPI TP U.O. DI CASTELVETRANO E MAZARA DEL VALLO - N. 4 UNITA'

22

\* PERSONALE CPI TP U.O. DI MARSALA - N. 5 UNITA'

23

**Dichiaro il:**



Possesso del requisito di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione all'articolo 21, comma 1 (allegare documentazione)



Possesso del requisito di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione all'articolo 33, comma 6 (allegare documentazione)

10. Pertanto, il Sig. Greco, avendo tristemente appreso di essere stato escluso dal concorso, ha ritualmente avanzato alla controparte apposita istanza di riesame della propria posizione, riponendo lo stesso un legittimo affidamento sulla possibilità di essere nuovamente incluso nella graduatoria: precisamente, ha dapprima avanzato una richiesta di rimessione in termini, al fine di formulare nuovamente la propria domanda con l'indicazione delle opzioni relative alle sedi di servizio prescelte e disponibili, mediante l'accesso alla pagina personale InPA.
11. Tuttavia, in data **13 settembre u.s.**, la p.a. resistente, con Nota Prot. n. 77696 (odiernamente impugnata), ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'esclusione dell'odierno ricorrente dal concorso *de quo*, specificando, in particolare, che l'esclusione sarebbe connessa al mancato inoltro da parte del ricorrente della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti per





l'accesso ai ruoli nella P.A. (richiesta in precedenza con la menzionata Nota Prot. n. 68134 dell'1 agosto 2023).

12. Di talché, con memoria inviata in data **14 settembre 2023**, il Sig. Greco ha chiarito a controparte che il mancato invio della documentazione richiesta è da imputarsi alla impossibilità di accedere alla propria casella PEC (cui era pervenuta la suddetta richiesta documentale da parte della resistente), a causa dei lavori in corso sulla rete cittadina ed insistenti nella propria zona di residenza.

In pari data, dunque, la p.a. intimata ha esitato le richieste formulate dall'odierno ricorrente, con Nota Prot. n. 78093, **comunicando allo stesso il proprio diritto partecipativo al concorso entro 10 giorni dalla comunicazione della nota del 13 settembre u.s.:**

Prot. n. 78093

PALERMO 14/09/23

OGGETTO: Salvatore Greco, nato il 19.12.1995, vincitore concorso CPI, profilo OML. Atto di invito e riammissione in termini.

Al Sig. Greco Salvatore  
[greco.salvatore95@pec.it](mailto:greco.salvatore95@pec.it)

e, p.c.

Al FORMEZ PA  
[protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Con riferimento alla Sua richiesta in oggetto (inviata anche ai destinatari della presente), datata 12.09.2023, si rappresenta al riguardo che, come da comunicazione effettuata con nota prot. n. 77696 del 13.09.2023, la S.V. ha il testuale "(...) *diritto (...) di esercitare i diritti partecipativi, anche al fine di fornire giustificata motivazione, nel termine di 10 giorni dalla presente comunicazione, trascorso il quale il procedimento suindicato verrà concluso e la S.V. sarà considerata rinunciataria*".

Stante quanto precede, **la S.V. al momento è ancora in tempo di esercitare il Suo diritto partecipativo al concorso in argomento.**

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Pertanto, sulla base di quest'ultima citata comunicazione, il ricorrente ha correttamente inviato la documentazione richiesta dalla p.a. e, dunque, ha confidato di poter essere nuovamente incluso nella graduatoria, in virtù dell'idoneità conseguita.

13. Tuttavia, con avviso del **26 ottobre us.**, odiernamente avverso, la procedente ha disposto lo scorrimento della predetta graduatoria concorsuale: proprio in quell'occasione, del tutto

inaspettatamente, il Sig. Greco ha appreso di non essere stato re-inserito in graduatoria e, dunque, di essere definitivamente escluso dal concorso.

Ciò è dipeso da un *agere* amministrativo totalmente arbitrario e contraddittorio posto in essere nel caso di specie: **dapprima, infatti, la p.a., dopo aver escluso il Sig. Greco dalla assegnazione sedi, ha rimesso in termini l'odierno ricorrente** per ciò che concerne la documentazione attestante i requisiti per l'accesso ai ruoli della P.A., ingenerando nello stesso un legittimo affidamento circa una positiva conclusione della procedura: **tuttavia, in maniera del tutto arbitraria e irragionevole, ha proceduto nuovamente ad escludere il ricorrente dal successivo avviso di scorrimento del 26 ottobre u.s.**

Per tali ragioni si è reso necessario incardinare il presente ricorso avverso la decadenza dalla graduatoria.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

## **DIRITTO**

**I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di essere assunto nella sede di servizio legittimamente spettante e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

**Ciò è dipeso dalla illegittima decadenza dalla graduatoria che la p.a. intimata ha ricollegato alla mancata trasmissione, da parte del ricorrente, della documentazione richiesta dalla precedente, attestante i requisiti per l'accesso ai ruoli della P.A.**

Procedendo con ordine, dopo aver approvato la nuova graduatoria rettificata del concorso *de quo*, in data 25 luglio u.s., la p.a. precedente ha invitato i candidati vincitori a esprimere la propria scelta delle sedi territoriali: ebbene, **dopo aver conseguito l'idoneità concorsuale e aver già manifestato la propria preferenza territoriale lo scorso febbraio**, il Sig. Greco, in occasione dell'approvazione della nuova graduatoria di merito (del 25 luglio u.s.), si è collocato alla posizione n. 282 dei candidati vincitori del concorso; pertanto, è stato chiamato a esprimere la propria preferenza territoriale, nel luglio scorso.

Successivamente, con Nota dell'1 agosto u.s., la p.a. ha richiesto al ricorrente di produrre una *"documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto e a comprova del possesso dei requisiti per l'accesso alla P.A."*: tale comunicazione, tuttavia, non è stata letta tempestivamente dal Sig. Greco, a causa di un malfunzionamento della propria linea che gli ha, nei fatti, impedito l'accesso alla propria casella PEC.

Pertanto, a causa del mancato inoltro della suddetta documentazione, la p.a. ha escluso il Sig. Greco dall'elenco dei candidati vincitori assegnati alle sedi territoriali, pubblicato in data 8 settembre u.s.

A fronte di ciò, come già anticipato in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha ritualmente avanzato alla controparte apposita istanza di riesame della propria posizione, riponendo lo stesso un legittimo affidamento sulla possibilità di essere incluso nella graduatoria, chiedendo di poter essere rimesso in termini.

In data 13 settembre u.s., la p.a. resistente, con **Nota Prot. n. 77696** (odiernamente impugnata), ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'esclusione dell'odierno ricorrente dal concorso *de quo*, specificando, in particolare, che l'esclusione sarebbe connessa al mancato inoltro da parte del ricorrente della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti per l'accesso ai ruoli nella P.A. (richiesta con Nota Prot. n. 68134 dell'1 agosto 2023).

Di talché, con memoria inviata in data 14 settembre 2023, il Sig. Greco ha chiarito che il mancato

invio della documentazione richiesta è da imputarsi alla impossibilità di accedere alla propria casella PEC (cui era pervenuta la suddetta richiesta documentale da parte della resistente), a causa dei lavori in corso sulla rete cittadina ed insistenti nella propria zona di residenza.

In pari data, dunque, la p.a. intimata ha esitato le richieste formulate dall'odierno ricorrente, con Nota Prot. n. 78093, comunicando al Sig. Greco il proprio diritto partecipativo al concorso entro 10 giorni dalla comunicazione della nota del 13 settembre u.s.: pertanto, sulla base di quest'ultima citata comunicazione, il ricorrente ha correttamente inviato la documentazione richiesta dalla p.a. e, dunque, ha confidato di poter essere nuovamente incluso nella graduatoria, in virtù dell'idoneità conseguita.

Tuttavia, lo scorso 26 ottobre, quando la p.a. ha proceduto a disporre lo scorrimento della graduatoria finale per il profilo di interesse, l'odierno ricorrente ha tristemente appreso di non essere più incluso tra i candidati vincitori del concorso e, dunque, di essere stato inaspettatamente e illegittimamente escluso dalla graduatoria finale di merito.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso.

**Ed infatti, a conferma del carattere totalmente contraddittorio dell'agere amministrativo nel caso di specie, si consideri che, con la citata comunicazione intervenuta del 14 settembre u.s., la p.a. procedente ha confermato la possibilità per l'odierno ricorrente di esercitare il proprio diritto partecipativo al concorso:**



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

Prof. n. 118093

PALERMO 14/09/23

OGGETTO: Salvatore Greco, nato il 19.12.1995, vincitore concorso CPI, profilo OML. Atto di invito e riammissione in termini.

Al Sig. Greco Salvatore  
[greco.salvatore95@pec.it](mailto:greco.salvatore95@pec.it)

e, p.c.

Al FORMEZ PA  
[protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Con riferimento alla Sua richiesta in oggetto (inviata anche ai destinatari della presente), datata 12.09.2023, si rappresenta al riguardo che, come da comunicazione effettuata con nota prot. n. 77696 del 13.09.2023, la S.V. ha il testuale "(...) diritto (...) di esercitare i diritti partecipativi, anche al fine di fornire giustificata motivazione, nel termine di 10 giorni dalla presente comunicazione, trascorso il quale il procedimento suindicato verrà concluso e la S.V. sarà considerata rinunciataria".

Stante quanto precede, la S.V. al momento è ancora in tempo di esercitare il Suo diritto partecipativo al concorso in argomento.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

**Mai avrebbe potuto, dunque, l'odierno ricorrente prospettarsi un tale simile nefasto esito della procedura.**

Ed infatti, nonostante il ricorrente abbia correttamente proceduto a trasmettere la documentazione richiesta, dopo essere stato rimesso in termini dalla stessa p.a. intimata, tale elemento non è stato ritenuto valido e sufficiente, traducendosi in una palese violazione del principio del *favor participationis* che permea l'intera materia dei concorsi pubblici, in virtù del fatto che la procedente, in luogo di operare l'inclusione alla selezione del maggior numero di soggetti meritevoli, ha inevitabilmente e illegittimamente escluso tutti coloro i quali, come l'odierno ricorrente, a causa di un problema tecnico hanno inoltrato la documentazione richiesta oltre il termini previsto.

**L'operato della procedente, pertanto, appare viziato da una manifesta carenza di motivazione, in quanto non è in alcun modo possibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e che ha condotto, poi, nei fatti, all'esclusione del ricorrente, nonostante lo stesso abbia correttamente trasmesso la documentazione richiesta.**

Si conferma illogico, arbitrario e difettoso di adeguata motivazione, dunque, l'agere amministrativo nel caso di specie, che è costato all'odierno ricorrente la perdita del posto di lavoro ambito.

**Orbene, se «La motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità**

**sostanziale insostituibile» (Cons. di Stato, Sez. VI, 9/9/2021, n. 6240; in senso conforme, ex plurimis, Ibidem, sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018), non v'è chi non veda l'illegittimità dei provvedimenti odiernamente censurati, tenuto conto della dimostrata carenza di motivazione, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 1, L. n. 241/1990.**

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima l'esclusione comminata al ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, al fine di ristabilire la par condicio concorsuale si palesa necessario il riesame della posizione dell'odierno ricorrente, e la contestuale ri-ammissione dello stesso in graduatoria, con conseguente assegnazione alla sede di servizio ambita.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

**II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

A causa dell'illegittimo operato amministrativo occorso nel caso di specie, l'odierno ricorrente è stato escluso dall'elenco dei candidati assegnati alle sedi lavorative.

Come se non bastasse, infatti, l'elenco delle sedi scelte dall'odierno ricorrente non è stato correttamente registrato e, dunque, lo stesso è stato illegittimamente escluso dall'avviso dell'8 settembre u.s., recante l'assegnazione dei candidati vincitori alle sedi lavorative.

Tuttavia, occorre evidenziare che non vi è alcuna norma di legge, o alcun riferimento rinvenibile nella normativa di settore che regola la materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento, che preveda l'ipotesi della decadenza automatica dalla graduatoria per non aver il candidato espresso una scelta per la sede territoriale (salvo per ciò che concerne il personale docente la cui situazione, ovviamente, non è in alcun modo assimilabile a quella dell'odierno ricorrente).

**Tra l'altro, occorre nuovamente ribadire che il mancato inoltro della scelta sedi, in questo caso, non è assolutamente ascrivibile a un mancato interesse da parte del Sig. Greco all'assunzione, bensì è stata la conseguenza del mancato invio tempestivo della documentazione richiesta in precedenza dalla p.a.**

Tuttavia, è bene precisare che il candidato che, per qualsivoglia ragione, non proceda alla manifestazione della scelta di una sede territoriale nell'ambito di una procedura concorsuale, non può in alcun modo risultare escluso dal concorso, in maniera automatica e definitiva.

In caso contrario, infatti, si procederebbe a dichiarare decaduti i candidati per il sol fatto di non aver confermato la scelta, **che peraltro nel caso di specie era stata già espressa a febbraio 2023.**

Ebbene, al fine di dimostrare la censurabilità dell'agere amministrativo nel caso di specie, appare doveroso ripercorrere sinteticamente le conclusioni cui è pervenuto l'Ecc.mo TAR Abruzzo in un caso avente a oggetto una questione simile.

Trattasi, in particolare, della recentissima sentenza del **TAR Abruzzo, Sez. I, n. 125 del 12 aprile 2022**, con la quale l'Ecc.mo G.A., chiamato a pronunciarsi in un caso in cui il ricorrente aveva vinto un concorso pubblico e, successivamente, aveva rinunciato all'assunzione, ha chiarito che *“È evidente allora che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.*

*Va aggiunto, inoltre, che l'essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell'interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.”.*

Nella citata pronuncia, infatti, il Giudice ha dichiarato illegittima la misura con cui la p.a. ha proceduto a “depennare” il ricorrente dalla graduatoria a seguito della rinuncia all'assunzione, *“in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: “La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”).”*



Ed ancora, *“Il proposito occorre chiarire che la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall’amministrazione al vincitore conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.*

*Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.”* (TAR Abruzzo, Sez. I, sentenza n. 125 del 12 aprile 2022).

Tale pronuncia conferma il diritto alla conservazione del posto di lavoro del candidato che, volontariamente, rinuncia all’assunzione: **a fortiori, dunque, nel caso di specie, laddove il Sig. Greco non ha potuto manifestare la propria scelta sedi certamente non per disinteresse, non può in alcun modo procedersi alla decadenza dello stesso dalla graduatoria di merito del concorso.**

Ancor prima, con riguardo a fattispecie concernenti l’immatricolazione ai corsi universitari, codesto Ecc.mo TAR del Lazio (Roma), con sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che *«previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l’evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore»* (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

**E in ogni caso, sebbene certamente trattasi di una soluzione estrema e non soddisfacente per l’odierno ricorrente, la p.a. intimata avrebbe potuto, da un lato procedere all’assegnazione d’ufficio del candidato a una delle sedi disponibili o, in subordine, includerlo nell’avviso di scorrimento del 26 ottobre scorso, ponendo rimedio all’evidente errore in cui è incorsa.**



**Certamente, non avrebbe potuto (come nei fatti, però, è successo) depennarlo definitivamente dalla graduatoria finale!**

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di escludere del tutto l'odierno ricorrente dalla graduatoria definitiva del concorso *de quo* risulta gravemente iniqua, dato che inevitabilmente comporta l'impossibilità di fruire di tutti i benefici cui lo stesso ha pienamente diritto, una volta assunto in servizio in virtù dell'idoneità meritatamente conseguita.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale, oltre che (si ribadisce) sproporzionata, si è deciso di far decadere dalla graduatoria un candidato che, pur essendo interessato all'assunzione, e dopo aver proficuamente superato le prove d'esame, ha inviato la documentazione richiesta qualche giorno dopo il termine ultimo previsto.

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

**III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

**L'aver, infatti, escluso l'odierno ricorrente dalla graduatoria finale e dall'assegnazione sedi ha, nei fatti, vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che inizialmente, e per quasi 1 anno, è stato incluso nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso.**

La predetta graduatoria, infatti, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il Sig. Greco, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando nella certezza dell'assunzione in servizio, proprio in virtù della collocazione tra i candidati vincitori.

**Ed infatti, a conferma del carattere totalmente contraddittorio dell'agere amministrativo nel caso di specie, si consideri che, con comunicazione intervenuta a mezzo PEC in data 14 settembre u.s., la p.a. precedente ha confermato la possibilità per l'odierno ricorrente di esercitare il proprio diritto partecipativo al concorso.**

**Mai avrebbe potuto, dunque, il Sig. Greco immaginarsi un tale nefasto esito!**

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

**L'Amministrazione, in altri termini, ha posto nel nulla tutto lo studio e i numerosi mesi di attesa dell'odierno ricorrente, il quale non ha fatto altro che confidare nella legittimità dell'operato dell'Amministrazione, investendo le proprie risorse e il proprio tempo, dapprima nella preparazione delle materie previste per la prova concorsuale, e successivamente nella possibilità di poter essere assunto nel ruolo desiderato.**

**Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierno ricorrente che, dopo quasi un anno dall'approvazione della prima graduatoria del concorso (a novembre 2022), non poteva certo immaginare di risultare escluso definitivamente dalla procedura.**

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: «*il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa*» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, *«il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico»* (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'«elemento “tempo”, il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; *idem*, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, *«diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale»*, sussistendo la *«negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione»* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di essere nuovamente incluso nella graduatoria finale, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e, dunque, essere assunto e ricoprire il posto di lavoro ambito e meritato.

\* \* \*

### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'illegittima esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale *de qua* e, quindi, l'impossibilità di ambire al posto di lavoro desiderato, concretizzandosi in un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (*c.d. effetto sliding doors*).

Si ritiene debba tenersi nella debita considerazione il fatto che al momento in cui si scrive la procedura concorsuale si è conclusa, con la conseguenza che i soggetti risultati vincitori potranno essere effettivamente assunti, come previsto dal Bando.

Ciò posto, appare evidente che nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, l'esecuzione di una eventuale sentenza di accoglimento diverrebbe assai difficoltosa in considerazione del fatto che, nel frattempo, i vincitori sarebbero nominati e immessi in servizio.

L'inoltro della documentazione avvenuto a distanza di qualche giorno dal termine previsto, dovuta esclusivamente a un errore del sistema informatico e a dei guasti della linea, infatti, ha determinato la decadenza del ricorrente dalla graduatoria e, conseguentemente, determinerà **la definitiva impossibilità di poter essere assunto nel posto cui, invero, ha pienamente diritto.**

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ri-ammettere il ricorrente tra i candidati vincitori del concorso e assegnare lo stesso alla sede lavorativa spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

**Vale la pena ricordare, infatti, che prima dell'intervenuta decadenza, il Sig. Greco era meritatamente collocato in posizione utile tra i vincitori del concorso.**

**Pertanto, il mancato reinserimento del ricorrente nella graduatoria sta tuttora determinando la perdita di ogni posizione utile, che viene aggiornata con gli scorrimenti in seguito alle successive rinunce da parte di altri candidati.**

Non soltanto si tratta di concorso cd. fast track, ma la medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), per i prossimi due anni, senza considerare che la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito, dunque, a parte ricorrente di essere nuovamente incluso nell'elenco dei candidati vincitori nella posizione legittimamente spettante e, dunque, essere assegnato alla sede lavorativa spettante, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

\*\*\*\*

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha già proceduto ad individuare, per le vie brevi, almeno un soggetto controinteressato all'accoglimento dell'odierno atto di ricorso.

Tuttavia, nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

- **in via istruttoria:** disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione



dell'odierno ricorrente, con conseguente inclusione nella graduatoria finale di merito e assegnazione alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione del ricorrente nella graduatoria finale di merito e assegnazione alla sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano distrattari.

Palermo, 7 novembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell